Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO
[...omissis...]
Dirigente

Pec [...omiss...]

Fasc. Anac n. 631/2022

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per dissesto spondale dell'argine destro del Fiume Mincio per avverse condizioni meteorologiche del 04/07/2022, nel tratto compreso tra i SS.GG. 14 e 16, Comune di Borgo Virgilio - CIG: 9365986028. Importo: € 530.602,00
S.A.: Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO
Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza Anac sui contratti pubblici

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all'Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza di lavori selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento "Lavori di Somma Urgenza per dissesto spondale dell'argine destro del Fiume Mincio per avverse condizioni meteorologiche del 04/07/2022, nel tratto compreso tra i SS.GG. 14 e 16, Comune di Borgo Virgilio" inviata all'ANAC con nota del 23.08.2022, acquisita con ns prot. n. 67597/2022.

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 titolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il

verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi della documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Con verbale di somma urgenza del 5/7/22 la S.A., viste le avverse condizioni meteorologiche verificatesi il 4 luglio 2022, procedeva ad una ricognizione dell'argine oggetto di dissesto, constatando ulteriori smottamenti del corpo arginale dovuti alle infiltrazioni delle acque meteoriche penetrate nelle diffuse e profonde fessurazioni e il crollo in alveo di numerosi esemplari arborei; veniva, inoltre, rilevato che l'arginatura esistente non garantiva la sicurezza idraulica con grave minaccia per la sicurezza dei vicini centri abitati e la presenza di numerosi esemplari arborei crollati in alveo costituisce anche pericolo per la navigazione. Si decideva, pertanto, di intervenire immediatamente con opere di ricostruzione funzionale e consolidamento della sagoma arginale.

Successivamente con lettera di invito del 11.8.22 venivano inviate n. 3 imprese ad offrire un ribasso sul computo metrico presentato e sulla bozza progettuale ricorrendo di fatto ad una procedura negoziata senza bando; l'importo a base d'asta ammontava ad € 583.000,00 per lavori e si aggiudicava i lavori la ditta che offriva un ribasso del 9% per un importo di € 530.000,00 circa.

Tale affidamento non può considerarsi di somma urgenza in quanto, nonostante la S.A. abbia redatto in data 5.7.2022 verbale di somma urgenza per le opere di difesa spondale sopra citate ha effettuato, come da verbale di gara del 12.8.22, una procedura negoziata con invito a n. 3 imprese a presentare offerta con importo a base di gara pari a circa € 583.000,00 circa.

Si rileva infatti che l'art. 163, comma 1 del d.lgs. 50/2016, prevede che "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità", richiedendosi pertanto la necessità di un intervento immediato per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, incompatibile con le tempistiche per l'avvio di una procedura negoziata.

In tale contesto, non si spiegherebbero le ragioni che avrebbero dovuto indurre allo svolgimento di una procedura negoziata al di fuori dei termini e delle previsioni che disciplinano le procedure negoziate, a partire dal rispetto del numero degli invitati in riferimento all'importo dell'affidamento pari ad euro 583.000,00, laddove l'art. 1 comma 2 del d.l. 76/2020 avrebbe richiesto l'espletamento di una "procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento ..... di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ...".

Peraltro, il superamento della soglia di euro 200.000 avrebbe richiesto una puntuale motivazione di "quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità", laddove le opere di ricostruzione funzionale e consolidamento della sagoma arginale esistente potrebbero rientrare nell'ambito delle opere di manutenzione straordinaria e la procurata situazione di emergenza potrebbe imputarsi a profili di carenza in capo all'Ente titolare, in assenza peraltro di richiamate situazioni meteorologiche eccezionali, al di fuori dell'ambito di applicazione della somma urgenza.

Ciò tenuto conto che, come risulta nel verbale di somma urgenza, già prima dell'evento meteorologico avverso, è stato rilevato che in data 30 giugno 2022 AIPO ha proceduto alla ricognizione dell'argine oggetto di dissesto, constatando la presenza di numerosi e diffusi smottamenti del corpo arginale lato fiume combinati al crollo in alveo di diversi esemplari arborei.

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 31 gennaio 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente